



Settore Pianificazione del territorio ed attività produttive
Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI DI STRADA

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 39 del 27/05/2017**

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 - Definizione di artista di strada**
- Art. 3 - Modalità per l'esercizio dell'attività di artisti di strada**
- Art. 4 - Durata e localizzazione delle attività**
- Art. 5 - Compenso per la prestazione**
- Art. 6 - Promozione di attività commerciali**
- Art. 7 - Responsabilità**
- Art. 8 - Divieti e prescrizioni**
- Art. 9 - Sanzioni**
- Art. 10 - Esclusioni**
- Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali**
- Art. 12 - Entrata in vigore e pubblicità**

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme statutarie, le modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada su tutto il territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali e dei parchi pubblici.

2. Il Comune di San Benedetto del Tronto riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento. La sua rappresentazione non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni, né all'accesso agli esercizi commerciali limitrofi il luogo dell'esibizione.

Art. 2 Definizione

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "arte di strada" si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso e' lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:

- > figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari);
- > musicali (suonatore, cantante, cantastorie);
- > recitative;
- > giochi di abilità e di prestigio;
- > saltimbanco, mimo, clown, giocoliere;
- > trampoliere;
- > creature di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
- > statua vivente;

2. L'elencazione di cui sopra, ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nell'elenco, il Comune valuterà, di volta in volta, se siano o meno riconducibili per analogia di finalità e caratteristiche alla medesima disciplina.

Art. 3 Modalità per l'esercizio dell'attività di artisti di strada

1. L'arte di strada, non essendo sottoposta ad alcun titolo abilitativo, è esercitata sul territorio comunale nei limiti della disciplina del presente regolamento, previa presentazione di apposita comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale. Nella stessa comunicazione dovranno essere dichiarate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le generalità dell'artista o degli artisti, il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico, gli orari dello stesso, l'eventuale occupazione complessiva in mq., precisando l'utilizzo o meno di strumenti/strutture.

2. Per l'assegnazione dello spazio il competente ufficio osserverà quale criterio di priorità l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data dell'esibizione e, previa valutazione del rispetto delle norme del presente regolamento, viene vidimata dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da suo delegato. La comunicazione vidimata costituisce Nulla Osta all'esercizio dell'attività di artisti di strada.

4. L'occupazione di spazi da parte dell'artista di strada è sottratta alla disciplina delle

occupazioni di suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

5. Lo spazio assegnato non può essere sub-concesso e l'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.

Art. 4 Durata e localizzazione delle attività

1. L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di San Benedetto del Tronto:

> dal 1 giugno al 30 settembre: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 24.00;

> dal 1 ottobre al 31 maggio: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 21:00.

2. Ogni comunicazione dovrà contenere l'indicazione dello svolgimento delle attività di artista di strada per non più di 10 giornate, anche consecutive nel mese, nel medesimo luogo o in luoghi diversi.

3. La durata massima di ogni singola esibizione è stabilita in centoventi minuti continuativi, salvo deroga espressa.

4. L'artista di strada deve tenere sempre con sé la comunicazione presentata e vidimata dal Comando di Polizia Municipale ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

5. Non è consentito esercitare l'arte di strada nei sottopassi ferroviari, nelle zone limitrofe agli ospedali, luoghi di culto ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio al normale svolgimento di tali attività.

Art. 5 Compenso per la prestazione

1. Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall'artista mediante una quota fissa, né può essere preteso dall'artista stesso.

2. Il compenso è determinato dalla libera e spontanea offerta dello spettatore, che ne autodetermina l'ammontare.

3. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio", non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

Art. 6 Promozione di attività commerciali

1. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.

Art. 7 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in

cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.

2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachim, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

Art. 8 Divieti e prescrizioni

1. Non sono consentite attività che comportino pericolo o comprovato disagio per i cittadini, l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente Codice Penale oppure altre dirette a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio.

2. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Lo spettacolo di strada può essere sospeso qualora l'emissione/immissione sonora emessa superi la "normale tollerabilità", fermo restando le disposizioni penali conseguenti. La valutazione della "normale tollerabilità" è a discrezione dell'organo di controllo che potrà pertanto prescindere dalle effettive misurazioni delle emissioni rumorose ma che verificherà tale condizione sulla base del disturbo in concreto prodotto (la prova del superamento della normale tollerabilità potrà essere acquisita anche in via presuntiva).

4. E' vietato all'artista di strada esercitare professionalmente attività di vendita, ovvero attività rientranti nella disciplina del commercio su area pubblica, di cui al Testo Unico del Commercio L.R. 27/2009. Non rientra nel concetto di vendita la cessione, senza corrispettivo prefissato, delle opere frutto della creatività dell'artista di strada.

5. In caso di utilizzo durante la performance:

- di fuoco, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico in caso lo spettacolo preveda più di 2 artisti impegnati nell'uso di fiamme libere, effetti pirici e oggetti infuocati, la compagnia dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore;
- di sapone o prodotto similare, l'artista deve preventivamente concordare con l'ufficio preposto al rilascio del Nulla Osta la propria collocazione nell'ambito del territorio comunale;

6. Le esibizioni non devono:

- impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi alle abitazioni, agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale;
- essere correlate ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

7. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo alla quiete pubblica.

8. E' vietato l'uso della maschera, mentre è consentito il trucco completo del viso a

condizione che venga esibito prontamente un documento di identità a richiesta degli organi di vigilanza.

9. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione.

Art. 9 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, l'esercizio dell'arte di strada condotta in difformità alle norme del presente regolamento e' punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

2. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, priva di comunicazione o fuori dalle zone autorizzate, comporterà l'immediata sospensione dell'attività e ripristino dell'area occupata.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva delle violazioni nell'arco di un mese, previste dal presente regolamento, possono essere adottati, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al primo comma, anche provvedimenti di inibizione dell'attività di artista di strada su tutto il territorio comunale, per il periodo di sessanta giorni dall'ultimo accertamento.

Art. 10 Esclusioni

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni:

- a) gli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
- b) le attività di pubblico spettacolo e gli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 68-69 del T.U.L.P.S.;
- c) le attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

1. Le comunicazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere eventualmente integrate nel rispetto delle norme della presente disciplina.

2. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, con specifico provvedimento:

- > concedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento, in occasione di particolari ricorrenze o di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dalla stessa;
- > vietare temporaneamente l'arte di strada per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti;
- > può introdurre eventuali ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

3. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle

vigenti normative in materia.

Art. 12 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2. Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa di riferimento e copia dello stesso deve essere tenuta sempre a disposizione del pubblico, e resa accessibile per via telematica tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale affinché chiunque possa prenderne visione ovvero estrarne copia.